

emanata dal Gran Consiglio il 1° dicembre 1965²

ai sensi dell'art. 50 e 76 n. 4 della legge scolastica³

I. Stipendio degli insegnanti di scuola popolare e di scuola dell'infanzia ⁴

Art. 1 ⁵ Parificazione dei sessi

Le designazioni di persone, funzioni e professioni contenute nella presente ordinanza si riferiscono a entrambi i sessi, per quanto dal senso della stessa non risulti altrimenti.

Art. 1a ⁶ Componenti dello stipendio

¹ ⁷ Lo stipendio annuo degli insegnanti di scuola popolare e di scuola dell'infanzia comprende lo stipendio base e la tredicesima mensilità.

² Lo stipendio base risulta dagli importi giusta l'articolo 2 capoverso 1 più le indennità di rincaro incorporate di volta in volta in virtù dell'articolo 4a.

³ ... **8**

⁴ ... **9**

⁵ ... **10**

Art. 2 ¹¹ Stipendi minimi ¹²

¹ ¹³ Per gli insegnanti di scuola popolare e di scuola dell'infanzia valgono per un periodo di scuola rispettivamente di scuola dell'infanzia di 38 settimane i seguenti stipendi minimi (senza la tredicesima mensilità):

	Minimo franchi	Massimo franchi
Insegnanti di scuola elementare	62 544	96 312
Insegnanti di scuola di avviamento pratico e di scuola secondaria	74 688	115 020
Insegnanti di classe ridotta scuola elementare	70 536	108 636
Insegnanti di classe ridotta livello secondario I	74 688	115 020
Insegnanti specialisti scuola elementare	62 544	96 312
Insegnanti specialisti livello secondario I	68 616	105 672
Insegnanti di scuola dell'infanzia	50 172	77 256

² ¹⁴ Gli importi corrispondono allo stato dell'indice nazionale dei prezzi al consumo di 102,4 punti (indice base dicembre 2005).

³ Dopo il minimo seguono 25 scatti per anzianità di servizio. I primi 3 scatti si elevano ognuno a 2,5, i successivi 7 ognuno a 4,5 e gli ultimi 15 ognuno all'1 per cento del minimo.

⁴ ¹⁵ Il perfezionamento obbligatorio per insegnanti di scuola popolare e di scuola dell'infanzia al di fuori del periodo di scuola rispettivamente di scuola dell'infanzia, ordinato dal Dipartimento dell'educazione, è risarcito con gli stipendi di cui sopra.

⁵ ... **16**

⁶ ¹⁷ Per insegnanti che insegnano nella scuola di avviamento pratico o secondaria, rispettivamente nella classe ridotta, e che non dispongono dei relativi diplomi, vale lo stipendio minimo degli insegnanti di scuola elementare.

⁷ Gli insegnanti che in base agli orari delle lezioni contenuti nei programmi d'insegnamento devono impartire oltre 30 lezioni per settimana, hanno diritto per ogni lezione annua in più a un indennizzo per ore supplementari pari a 1/30 dello stipendio base giusta il capoverso 1

⁸ ¹⁸ L'autorizzazione per ore supplementari viene rilasciata dal consiglio scolastico.

Art. 3 ¹⁹ b) per meno di 38 settimane di periodo annuo di scuola dell'infanzia

Se il periodo annuo di scuola dell'infanzia dura meno di 38 settimane, lo stipendio base si riduce di 1/38 per ogni settimana, di cui la durata della scuola dell'infanzia si riduce.

Art. 4 ²⁰

Art. 4a ²¹ d) Indennità di rincaro

Il Governo stabilisce il rincaro conformemente alle disposizioni della legge cantonale sul personale ²².

Art. 5 ²³ e) Determinazione di scatti di stipendio

Il comune determina lo scatto di stipendio dei propri insegnanti di scuola e di scuola dell'infanzia. Il Dipartimento dell'educazione fornisce raccomandazioni in proposito.

Art. 6 ²⁴ Lezioni obbligatorie e durata obbligatoria della scuola dell'infanzia

¹ Il numero totale delle lezioni obbligatorie settimanali degli insegnanti di scuola popolare è di 30 lezioni. Il consiglio scolastico può ridurre a 45 minuti la durata di singole o di tutte le lezioni. In casi motivati il consiglio scolastico può derogare a questa regola.

² A livello di scuola elementare sono ammesse di regola al massimo 4 lezioni per ogni mezza giornata.

³ Il numero totale delle lezioni obbligatorie settimanali degli insegnanti di scuola dell'infanzia impiegati a tempo pieno è di 25 ore.

Art. 6a ²⁵ Sgravio per anzianità

¹ ²⁶ Il numero totale delle lezioni obbligatorie settimanali degli insegnanti della scuola popolare a partire dal 55° anno di età comporta 28 lezioni, dal 60° anno di età 27 lezioni. Lo sgravio per anzianità viene concesso dall'inizio dell'anno scolastico in cui l'insegnante compie 55 rispettivamente 60 anni.

² ²⁷ Per insegnanti specialisti che insegnano in più di una scuola, lo sgravio in caso di un numero di lezioni settimanali pari almeno a 20, viene fissato a partire dal 55° anno di età a 2 lezioni, dal 60° anno di età a 3 lezioni settimanali.

³ ²⁸ Il giorno di riferimento per lo sgravio dovuto all'età viene stabilito dall'ente scolastico responsabile. Le spese dovute alla riduzione del numero di lezioni sono a carico dell'ente scolastico responsabile.

Art. 7 ²⁹

Art. 7a ³⁰ Tredicesima mensilità

¹ ³¹ Alla fine dell'anno scolastico agli insegnanti di scuola e di scuola dell'infanzia viene versata una tredicesima mensilità.

² La tredicesima mensilità ammonta a 1/12 dello stipendio base percepito.

³ ³² Per il resto fanno stato per analogia le disposizioni del diritto cantonale sul personale.

Art. 7b ³³

Art. 8 ³⁴

Art. 8a ³⁵ Diritto allo stipendio in caso di impedimento al lavoro

¹ ³⁶ Gli insegnanti di scuola e di scuola dell'infanzia, che in seguito a malattia, infortunio, gravidanza e parto, congedo di perfezionamento/perfezionamento intensivo, corsi della protezione civile, servizio militare, servizi di promozione militare nonché servizio civile sostitutivo, interrompono l'insegnamento, hanno diritto allo stipendio nel limite delle disposizioni del diritto cantonale sul personale.

² ³⁷

³ ³⁸

Art. 8b ³⁹ Congedo ai fini del perfezionamento/ perfezionamento intensivo

¹ ⁴⁰ La competente autorità della scuola rispettivamente della scuola dell'infanzia può concedere agli insegnanti di scuola e di scuola dell'infanzia che hanno insegnato almeno 10 anni con un numero di lezioni pari almeno a 20 per settimana rispettivamente 14 ore piene in una scuola pubblica rispettivamente scuola pubblica dell'infanzia del Cantone dei Grigioni, un congedo pagato della durata massima di tre mesi per perfezionarsi, in modo particolare per frequentare corsi di perfezionamento intensivo della Conferenza dei direttori cantonali della pubblica educazione della Svizzera orientale (CDPE-Est) nonché per frequentare altri corsi con uguali o simili obiettivi e con requisiti corrispondenti. Il congedo è subordinato alla condizione che l'insegnante di scuola interessato rispettivamente l'insegnante di scuola dell'infanzia interessato durante la sua attività finora svolta nelle scuole popolari o nelle scuole dell'infanzia del Cantone dei Grigioni abbia frequentato di propria iniziativa dei corsi di perfezionamento, che in totale sono durati per lo meno metà del congedo per cui si è fatta domanda. L'andamento della scuola e della scuola dell'infanzia non deve essere pregiudicato dal congedo. Dopo altri 10 anni e alle stesse premesse come per il primo congedo di perfezionamento la competente autorità della scuola rispettivamente della scuola dell'infanzia può concedere un secondo congedo del genere della durata massima di tre mesi.

² ⁴¹ Il Cantone può assumersi le spese per la partecipazione a corsi di perfezionamento intensivo della CDPE-Est e di altri corsi e manifestazioni di perfezionamento da esso riconosciuti. L'insegnante di scuola rispettivamente l'insegnante di scuola dell'infanzia da congedarsi deve impegnarsi, a conclusione del congedo di perfezionamento, a svolgere la propria attività nella medesima scuola o nella medesima scuola dell'infanzia per ulteriori cinque anni.

³ Il Governo stabilisce i dettagli nelle disposizioni di attuazione. ⁴²

Art. 9 ⁴³

Art. 10 ⁴⁴

Art. 11 ⁴⁵

Art. 11a ⁴⁶

II. Sussidi cantionali

Art. 12 ⁴⁷

Art. 12a ⁴⁸ Componenti del sussidio

¹ ⁴⁹ Per la sovvenzione ai sensi del capoverso 4 fanno stato i seguenti importi forfettari (in franchi):

Scuola elementare	89 656
Scuola di avviamento pratico e scuola secondaria	110 429
Classe ridotta scuola elementare	106 055
Classe ridotta livello secondario I	110 429

A livello di scuola dell'infanzia il Cantone sovvenziona, per un impiego settimanale a tempo pieno ai sensi dell'articolo 6 capoverso 3, l'importo forfettario di 67 087 franchi.

² ⁵⁰ Il Cantone versa sussidi alle spese per supplenti di insegnanti di scuola e di scuola dell'infanzia in congedo ai sensi dell'articolo 8b, nonché in relazione al perfezionamento professionale per nuove materie di insegnamento, nei limiti della legge scolastica e della legge sulle scuole dell'infanzia.

Per le spese di supplenza sono computabili i seguenti importi forfettari (in franchi):

Insegnanti di scuola elementare	89 656
Insegnanti di scuola di avviamento pratico e di scuola secondaria	110 429
Insegnanti di classe ridotta scuola elementare	106 055
Insegnanti di classe ridotta livello secondario I	110 429
Insegnanti specialisti scuola elementare	89 656
Insegnanti specialisti livello secondario I	98 346

³ ⁵¹ Gli importi forfettari giusta i capoversi 1 e 2 corrispondono allo stato dell'indice nazionale dei prezzi al consumo di 102,4 punti (indice base dicembre 2005). Il Governo li adegua al rincaro giusta l'articolo 4a. Il Gran Consiglio può ridurre o aumentare gli importi forfettari annualmente del cinque per cento al massimo, in totale del dieci per cento al massimo.

⁴ ⁵² Il numero delle sezioni aventi diritto a sovvenzioni per ogni ente scolastico responsabile si conforma al numero totale di allievi per tipo di scuola (scuola elementare, scuola di avviamento pratico, scuola secondaria, classe ridotta) e ad un numero medio di allievi per tipo di scuola e sezione fissati dal Dipartimento.

Art. 13 ⁵³ Calcolo e riduzione

¹ Per il calcolo dei sussidi cantonali allo stipendio degli insegnanti di scuola dell'infanzia vengono prese come base settimane intere di scuola dell'infanzia. Le settimane iniziate vengono arrotondate per eccesso o per difetto a seconda dei giorni effettivi di scuola dell'infanzia.

² Il sussidio cantonale allo stipendio delle e degli insegnanti di scuola dell'infanzia viene ridotto a carico del comune di 1/25 dello stipendio annuale per ogni ora in meno, se il numero totale delle lezioni obbligatorie a tempo pieno ai sensi dell'articolo 6 capoverso 3 non viene raggiunto.

III. Versamento

Art. 14 ⁵⁴

Art. 15 ⁵⁵ Quota cantonale

¹ ⁵⁶ Il Cantone versa ai comuni la sua quota di stipendio degli insegnanti di scuola e di scuola dell'infanzia con tre versamenti d'acconto e un pagamento finale.

² ... ⁵⁷

³ ... ⁵⁸

IV. Indennità in caso di supplenze

Art. 16 ⁵⁹

V. Cassa d'assicurazione delle insegnanti di attività tessile e di economia domestica

Art. 17 ⁶⁰

Art. 18 ⁶¹

Art. 19 ⁶²

VI. Esecuzione ed entrata in vigore

Art. 20 Esecuzione

Il Governo provvede all'esecuzione della presente ordinanza ed emana le necessarie disposizioni di attuazione. ⁶³

Art. 21 Entrata in vigore

¹ Premesso che il Popolo accetti la revisione ⁶⁴ degli articoli 50 e 76 cifra 4 della legge scolastica, la presente ordinanza entra in vigore al principio dell'anno scolastico 1966/67, salvo l'articolo 20 capoverso 1 che entra in vigore il 1° aprile 1967.

² Al principio dell'anno scolastico 1966/67 sono abrogati i decreti del Gran Consiglio del 28 novembre 1961 sull'assicurazione dei maestri delle scuole popolari ⁶⁵, del 30 novembre 1962 sull'istituzione di una Cassa d'assicurazione per le maestre di lavoro e d'economia domestica ⁶⁶, del 20 maggio 1965 sull'incorporazione del carovita negli stipendi dei maestri delle scuole popolari ⁶⁷ e del 1° dicembre 1959 ⁶⁸.

Disposizioni finali e transitorie della modifica dell'ordinanza sullo stipendio dei maestri del 2 ottobre 1974

Entrata in vigore

¹ La presente modifica entra in vigore a metà dell'anno scolastico 1974/75, salvi i capoversi 2 e 3 che seguono.

² Gli aumenti di stipendio risultanti dalla nuova fissazione degli stipendi e dal 1° massimo vengono versati nella misura del 50 per cento con effetto dalla metà dell'anno scolastico 1974/75, mentre il 50 per cento rimanente è versato dalla metà dell'anno scolastico 1975/76.

³ ⁶⁹ Il 2° massimo entra in vigore a metà dell'anno scolastico 1976/77.

Disposizioni transitorie e finali della revisione parziale del 30 settembre 1987 ⁷⁰

¹ Ogni insegnante ha diritto a uno stipendio che corrisponda almeno a quello versato in base al diritto precedente.

² Il Governo stabilisce una soluzione transitoria per l'aumento dello stipendio reale delle insegnanti di attività tessile e di economia domestica, dei maestri di scuola di avviamento pratico e dei maestri delle classi ridotte.

Disposizioni transitorie e finali della revisione parziale del 27 febbraio 1991

Entrata in vigore

⁷¹ Il Governo stabilisce la data dell'entrata in vigore.

Disposizioni finali della modifica del 29 novembre 1991

¹ Per le educatrici di scuola dell'infanzia, per le scuole dell'infanzia, l'anno di scuola dell'infanzia o il periodo di scuola dell'infanzia valgono per analogia le seguenti disposizioni dell'ordinanza:

² art. 1 cpv. 1 e 2, art. 2 cpv. 2 e 3, art. 3, art. 4 cpv. 2, art. 5 cpv. 1 e 2, art. 7, art. 7a cpv. 1, 2 e 3, art. 7b, anche se al posto dell'autorità scolastica subentra una commissione per la scuola dell'infanzia, art. 8a, art. 8b cpv. 1 e 2, pur presupponendo un incarico di almeno 14 ore piene, art. 8b cpv. 3 e 4, art. 9, art. 11 cpv. 1, art. 11a cpv. 2, art. 13, art. 14 cpv. 1, art. 15 cpv. 1 e 2.

³ La presente revisione parziale entra in vigore ⁷² insieme con la revisione totale della legge sulle scuole materne del Cantone dei Grigioni del 17 maggio 1992.

Disposizioni finali della revisione parziale del 27 novembre 1996

Il capoverso 1 delle disposizioni finali della revisione parziale del 29 novembre 1991 ⁷³ è abrogato.

Art. 22 Garanzia dello stipendio precedente

Con la modifica del sistema degli stipendi la garanzia dell'importo a cui ammontava lo stipendio precedente è salvaguardata nel singolo caso.

Art. 23 Adeguamento del diritto finora vigente

L'ordinanza d'esecuzione della legge scolastica ⁷⁴ è modificata come segue:

Art. 22

Il Cantone sovvenziona, a seconda della capacità finanziaria del comune, il 20 per cento, il 28 per cento, il 37 per cento, il 46 per cento o il 55 per cento degli importi giusta il capitolo II dell'ordinanza sullo stipendio degli insegnanti delle scuole popolari e delle educatrici di scuola dell'infanzia nel Cantone dei Grigioni.

Note finali

- 1 Nuovo titolo giusta DGC del 21 ott. 2004, M del 22 giu. 2004, 935; PGC 2004/2005, 643, posto in vigore per l'inizio dell'anno scolastico risp. di scuola dell'infanzia 2005/2006 con DG del 1° mar. 2005.
- 2 M del 20 sett. 1965, 203; PGC 1965, 358, 359
- 3 Ora art. 35 e 54 della legge scolastica; CSC 421.000
- 4 Testo giusta DGC del 21 ott. 2004, M del 22 giu. 2004, 935; PGC 2004/2005, 643, posto in vigore per l'inizio dell'anno scolastico risp. di scuola dell'infanzia 2005/2006 con DG del 1° mar. 2005.
- 5 Introduzione giusta DGC del 27 nov. 1996, M del 25 giu. 1996, 377; PGC 1996/97, 547
- 6 Numerazione articolo giusta DGC del 27 nov. 1996, M del 25 giu. 1996, 377; PGC 1996/97, 547
- 7 Testo giusta DGC del 21 ott. 2004, M del 22 giu. 2004, 935; PGC 2004/2005, 643, posto in vigore per l'inizio dell'anno scolastico risp. di scuola dell'infanzia 2005/2006 con DG del 1° mar. 2005.

- 8 Abrogazione giusta DGC del 21 ott. 2004, M del 22 giu. 2004, 935; PGC 2004/2005, 643, posto in vigore per l'inizio dell'anno scolastico risp. di scuola dell'infanzia 2005/2006 con DG del 1° mar. 2005.
- 9 Abrogazione giusta DGC del 21 ott. 2004, M del 22 giu. 2004, 935; PGC 2004/2005, 643, posto in vigore per l'inizio dell'anno scolastico risp. di scuola dell'infanzia 2005/2006 con DG del 1° mar. 2005
- 10 Abrogazione giusta DGC del 21 ott. 2004, M del 22 giu. 2004, 935; PGC 2004/2005, 643, posto in vigore per l'inizio dell'anno scolastico risp. di scuola dell'infanzia 2005/2006 con DG del 1° mar. 2005
- 11 Testo capoversi 3 e 7 giusta DGC del 27 nov. 1996, M del 25 giu. 1996, 377; PGC 1996/97, 547
- 12 Testo giusta DGC del 21 ott. 2004, M del 22 giu. 2004, 935; PGC 2004/2005, 643, posto in vigore per l'inizio dell'anno scolastico risp. di scuola dell'infanzia 2005/2006 con DG del 1° mar. 2005
- 13 Testo giusta DGC del 9 dicembre 2008; M del 1° ottobre 2008, preventivo 2009, A96; PGC 2008/2009, 400; posto in vigore per l'inizio dell'anno scolastico 2009/2010 con DG del 20 aprile 2009
- 14 Testo giusta DGC del 9 dicembre 2008; M del 1° ottobre 2008, preventivo 2009, A96; PGC 2008/2009, 400; posto in vigore per l'inizio dell'anno scolastico 2009/2010 con DG del 20 aprile 2009
- 15 Testo giusta DGC del 21 ott. 2004, M del 22 giu. 2004, 935; PGC 2004/2005, 643, posto in vigore per l'inizio dell'anno scolastico risp. di scuola dell'infanzia 2005/2006 con DG del 1° mar. 2005
- 16 Abrogazione giusta DGC del 21 ott. 2004, M del 22 giu. 2004, 935; PGC 2004/2005, 643, posto in vigore per l'inizio dell'anno scolastico risp. di scuola dell'infanzia 2005/2006 con DG del 1° mar. 2005
- 17 Testo giusta DGC del 21 ott. 2004, M del 22 giu. 2004, 935; PGC 2004/2005, 643, posto in vigore per l'inizio dell'anno scolastico risp. di scuola dell'infanzia 2005/2006 con DG del 1° mar. 2005
- 18 Testo giusta DGC del 27 feb. 1991; vedi nota all'art. 2
- 19 Testo giusta DGC del 21 ott. 2004, M del 22 giu. 2004, 935; PGC 2004/2005, 643, posto in vigore per l'inizio dell'anno scolastico risp. di scuola dell'infanzia 2005/2006 con DG del 1° mar. 2005
- 20 Abrogazione giusta DGC del 21 ott. 2004, M del 22 giu. 2004, 935; PGC 2004/2005, 643, posto in vigore per l'inizio dell'anno scolastico risp. di scuola dell'infanzia 2005/2006 con DG del 1° mar. 2005
- 21 Testo giusta DGC del 9 dicembre 2008; M del 1° ottobre 2008, preventivo 2009, A96; PGC 2008/2009, 400; posto in vigore per l'inizio dell'anno scolastico 2009/2010 con DG del 20 aprile 2009
- 22 CSC 170.400
- 23 Testo giusta DGC del 21 ott. 2004, M del 22 giu. 2004, 935; PGC 2004/2005, 643, posto in vigore per l'inizio dell'anno scolastico risp. di scuola dell'infanzia 2005/2006 con DG del 1° mar. 2005
- 24 Testo giusta DGC del 21 ott. 2004, M del 22 giu. 2004, 935; PGC 2004/2005, 643, posto in vigore per l'inizio dell'anno scolastico risp. di scuola dell'infanzia 2005/2006 con DG del 1° mar. 2005
- 25 Testo giusta DGC del 27 nov. 1996, M del 25 giu. 1996, 377; PGC 1996/97, 547
- 26 Testo giusta DGC del 21 ott. 2004, M del 22 giu. 2004, 935; PGC 2004/2005, 643, posto in vigore per l'inizio dell'anno scolastico risp. di scuola dell'infanzia 2005/2006 con DG del 1° mar. 2005
- 27 Testo giusta DGC del 21 ott. 2004, M del 22 giu. 2004, 935; PGC 2004/2005, 643, posto in vigore per l'inizio dell'anno scolastico risp. di scuola dell'infanzia 2005/2006 con DG del 1° mar. 2005
- 28 Testo giusta DGC del 26 ago. 2003; M dell'11 mar. 2003 sul riesame delle strutture e delle prestazioni per il risanamento delle finanze cantonali, 3; PGC 2003/2004; 252 entra in vigore il 1° ago. 2004
- 29 Abrogazione giusta DGC del 24 nov. 1998; vedi nota all'art. 1a cpv. 1
- 30 Testo giusta DGC del 27 nov. 1996, M del 25 giu. 1996, 377; PGC 1996/97, 547
- 31 Testo giusta DGC del 21 ott. 2004, M del 22 giu. 2004, 935; PGC 2004/2005, 643, posto in vigore per l'inizio dell'anno scolastico risp. di scuola dell'infanzia 2005/2006 con DG del 1° mar. 2005
- 32 Testo giusta DGC del 9 dicembre 2008; M del 1° ottobre 2008, preventivo 2009, A96; PGC 2008/2009, 400; posto in vigore per l'inizio dell'anno scolastico 2009/2010 con DG del 20 aprile 2009
- 33 Abrogazione giusta DGC del 27 nov. 1996, M del 25 giu. 1996, 377; PGC 1996/97, 547
- 34 Abrogazione giusta DGC del 27 nov. 1996, M del 25 giu. 1996, 377; PGC 1996/97, 547
- 35 Testo giusta DGC del 27 nov. 1996, M del 25 giu. 1996, 377; PGC 1996/97, 547
- 36 Testo giusta DGC del 9 dicembre 2008; M del 1° ottobre 2008, preventivo 2009, A96; PGC 2008/2009, 400; posto in vigore per l'inizio dell'anno scolastico 2009/2010 con DG del 20 aprile 2009
- 37 Abrogazione giusta DGC del 27 nov. 1996, M del 25 giu. 1996, 377; PGC 1996/97, 547
- 38 Abrogazione giusta DGC del 27 nov. 1996, M del 25 giu. 1996, 377; PGC 1996/97, 547
- 39 Testo giusta DGC del 27 nov. 1996, M del 25 giu. 1996, 377; PGC 1996/97, 547

- 40 Testo giusta DGC del 21 ott. 2004, M del 22 giu. 2004, 935; PGC 2004/2005, 643, posto in vigore per l'inizio dell'anno scolastico risp. di scuola dell'infanzia 2005/2006 con DG del 1° mar. 2005
- 41 Testo giusta DGC del 21 ott. 2004, M del 22 giu. 2004, 935; PGC 2004/2005, 643, posto in vigore per l'inizio dell'anno scolastico risp. di scuola dell'infanzia 2005/2006 con DG del 1° mar. 2005
- 42 CSC 421.090
- 43 Abrogazione giusta DGC del 24 nov. 1998; vedi nota all'art. 1a cpv. 1
- 44 Abrogazione giusta DGC del 27 nov. 1996, M del 25 giu. 1996, 377; PGC 1996/97, 547
- 45 Abrogazione giusta DGC del 27 nov. 1996, M del 25 giu. 1996, 377; PGC 1996/97, 547
- 46 Abrogazione giusta DGC del 27 nov. 1996, M del 25 giu. 1996, 377; PGC 1996/97, 547
- 47 Abrogazione giusta AGS 1990, 2411
- 48 Introduzione giusta DGC del 27 nov. 1996, M del 25 giu. 1996, 377; PGC 1996/97, 547
- 49 Testo giusta DGC del 9 dicembre 2008; M del 1° ottobre 2008, preventivo 2009, A96; PGC 2008/2009, 400; posto in vigore per l'inizio dell'anno scolastico 2009/2010 con DG del 20 aprile 2009
- 50 Testo giusta DGC del 9 dicembre 2008; M del 1° ottobre 2008, preventivo 2009, A96; PGC 2008/2009, 400; posto in vigore per l'inizio dell'anno scolastico 2009/2010 con DG del 20 aprile 2009
- 51 Testo giusta DGC del 9 dicembre 2008; M del 1° ottobre 2008, preventivo 2009, A96; PGC 2008/2009, 400; posto in vigore per l'inizio dell'anno scolastico 2009/2010 con DG del 20 aprile 2009
- 52 Introduzione giusta DGC del 26 ago. 2003; M dell'11 mar. 2003 sul riesame delle strutture e delle prestazioni per il risanamento delle finanze cantonali, 3; PGC 2003/2004; 252 entra in vigore il 1° ago. 2004
- 53 Testo giusta DGC del 21 ott. 2004, M del 22 giu. 2004, 935; PGC 2004/2005, 643, posto in vigore per l'inizio dell'anno scolastico risp. di scuola dell'infanzia 2005/2006 con DG del 1° mar. 2005
- 54 Abrogazione giusta DGC del 27 nov. 1996; vedi nota al titolo
- 55 Testo giusta DGC del 2 nov. 1996; vedi nota al titolo
- 56 Testo giusta DGC del 21 ott. 2004, M del 22 giu. 2004, 935; PGC 2004/2005, 643, posto in vigore per l'inizio dell'anno scolastico risp. di scuola dell'infanzia 2005/2006 con DG del 1° mar. 2005.
- 57 Abrogazione giusta DGC del 27 nov. 1996, M del 25 giu. 1996, 377; PGC 1996/97, 547
- 58 Abrogazione giusta DGC del 27 nov. 1996, M del 25 giu. 1996, 377; PGC 1996/97, 547
- 59 Abrogazione giusta DGC del 27 nov. 1996, M del 25 giu. 1996, 377; PGC 1996/97, 547
- 60 Abrogazione giusta DGC del 21 ott. 2004, M del 22 giu. 2004, 935; PGC 2004/2005, 643, posto in vigore per l'inizio dell'anno scolastico risp. di scuola dell'infanzia 2005/2006 con DG del 1° mar. 2005
- 61 Abrogazione giusta AGS 1990, 2411
- 62 Abrogazione giusta AGS 1990, 2411
- 63 Non sono state emanate finora Disp. di attuazione
- 64 Revisione accettata nella votazione popolare del 27 mar. 1966
- 65 AGS 1962, 52
- 66 AGS 1963, 227
- 67 AGS 1965, 61
- 68 AGS 1965, 121
- 69 Il cpv. 3 è stato così modificato con DGC del 18 nov. 1975 (M del 15 set. 1975, 310; PGC 1975/76, 370): «La data d'entrata in vigore del 2° massimo è rinviata.»
- 70 Introdotte con DGC del 30 set. 1987; vedi nota all'art. 2
- 71 Dichiarata in vigore con DG del 19 mar. 1991 per l'anno scolastico 1991/92
- 72 Per l'inizio dell'anno di scuola dell'infanzia 1992/93
- 73 AGS 1992, 2650
- 74 CSC 421.010